



non essendosi inizialmente costituita la parte resistente è stata disposta integrazione documentale, onde acquisire copia dei bilanci regolarmente depositati in camera di commercio, certificazione dei carichi iscritti a ruolo, nonché prova del mutamento di denominazione sociale della \_\_\_\_\_ destinataria dell'ingiunzione di pagamento;

acquisita la suddetta documentazione, si è costituita in giudizio la \_\_\_\_\_

chiedendo respingersi l'istanza di fallimento: a) in quanto non sussisteva prova della legittimazione del creditore istante, il cui titolo, contestato anche in questa sede, era stato opposto dinanzi al Tribunale competente; b) in quanto la resistente difettava di legittimazione passiva, essendo il credito riferibile alla \_\_\_\_\_, i cui soci, nel cedere per intero le partecipazioni sociali, non avevano fatto menzione di tale esposizione debitoria; c) non sussistendo i limiti dimensionali necessari all'accertamento del requisito soggettivo di fallibilità dell'imprenditore;

considerato:

che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i bilanci degli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019) rilevanti ai fini dell'accertamento delle soglie di fallibilità dell'imprenditore non piccolo;

i suddetti bilanci risultano regolarmente depositati presso la Camera di Commercio, sicché, in assenza di prova contraria devono intendersi attendibili;

la suddetta documentazione contabile evidenzia che la società resistente nel triennio rilevante non ha superato le soglie di fallibilità stabilite dall'art. 1 l.f.;

deve ritenersi dunque dimostrato che la \_\_\_\_\_

a) \_\_\_\_\_ non ha mai conseguito nel triennio anteriore all'istanza di fallimento ricavi lordi per importi superiori ad € 200.000,00 (i ricavi in questione sono pari ad € 85.752 nell'esercizio 2017, ad € 117.627,00 nell'esercizio 2018 e ad € 167.681 nell'esercizio 2019);

b) risulta titolare di un patrimonio inferiore al controvalore di € 300.000,00 in ragione d'anno (l'attivo patrimoniale è pari ad € 85.072 nell'esercizio 2017, € 109.086 nell'esercizio 2018 ed € 257.371 nell'esercizio 2019);

c) ha un'esposizione debitoria complessiva inferiore alla soglia di € 500.000,00 (come si evince dall'ultimo bilancio di esercizio disponibile che reca un indebitamento complessivo di € 204.218);

secondo la Corte di Cassazione, la prova della non fallibilità deve essere fornita dal debitore mediante deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi "approvati e depositati nel registro delle imprese" (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33091);

i suddetti requisiti di forma risultano nella specie rispettati;

la parte ricorrente non ha poi fornito dimostrazione dell'inattendibilità delle poste contabili, ed anzi le certificazioni dei carichi pendenti evidenziano un'esposizione in linea con le risultanze di bilancio ed in ogni caso non eccedente la soglia di cinquecentomila euro;

ritenuto che, per tutti i motivi che precedono, da intendersi dirimenti ed assorbenti rispetto ad ogni altro, il ricorso va rigettato;

ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse vanno poste a carico della parte ricorrente, potendo la stessa avere contezza, sin dall'introduzione del giudizio, delle risultanze contabili regolarmente depositate in camera di commercio, ovvero fornire elementi probatori anche indiziari tali da confutare l'attendibilità dei bilanci;

#### PER QUESTI MOTIVI

Respinge il ricorso di fallimento proposto nei confronti di

Condanna i a rifondere alla resistente la complessiva somma di € 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Avellino, in data ~~30 marzo 2021~~ <sup>6/4/2021</sup>

IL GIUDICE RELATORE

*[Firma]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL PRESIDENTE

*[Firma]*

OGGI

07/04/2021

IL CANCELLIERE

*[Firma]*

